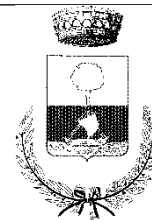


COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 – Fax 030.9824104



Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n.	279
del	09/10/2026
(registro settoriale)	49

Oggetto:	Affidamento incarico legale all'Avv. Giorgio Morotti per la rappresentanza e difesa dell'Ente nella causa instaurata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia. Codice CIG BD44657952.
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 integrato con le note di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 31.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026/2028 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'Amministrazione comunale 2026/2028, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 10 del 30.12.2024 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Economico, Tributaria e Finanziaria alla sottoscritta Zanotti Loretta, dipendente di questo Comune in qualità di E.Q. con decorrenza 01/01/2025 e scadenza 31/12/2027 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- il "Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia comunitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2026;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso che:

- il Comune di Sale Marasino è proprietario di un'area che risulta essere stata occupata in modo abusivo;
- con nota protocollo n. 013191 in data 23.12.2025 l'Ufficio Tributi notificava, tramite messo comunale, invito al contraddittorio preventivo (art. 6-bis, Legge n. 212/2000) relativo a tributi TOSAP per le annualità 2019 e 2020;
- con protocollo n. 001983 del 20/02/2026 il contribuente presentava controdeduzioni in merito a quanto notificato;
- con deliberazione di Giunta Comunale numero 43 del 02/04/2026 il Comune conferiva incarico di assistenza nella fase procedimentale dell'istruttoria di contraddittorio preventivo all'avvocato Morotti Giorgio cercando di arrivare ad una definizione condivisa della pretesa tributaria;
- non si è giunti ad una soluzione condivisa della pretesa tributaria;
- in data 19/06/2026 veniva notificato alla contribuente avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione TOSAP anno di imposta 2020, ns. prot. n. 006287 del 19/06/2026;
- in data 18/09/2026 la controparte notificava, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. 546/92, ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dell'avviso di accertamento esecutivo TOSAP anno di imposta 2020, protocollato al n. 9826 del 21/09/2026;

Ritenuto che il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento emesso sia infondato e che questo Comune si debba costituire in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia al fine di tutelare le proprie ragioni;

Vista la deliberazione n 96 del 07/10/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta autorizza il sindaco a resistere in giudizio e non disponendo il Comune all'interno della sua struttura organizzativa di professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni – richiede di affidare allo studio Legale Panni Morotti di Brescia, nella persona dell'avvocato Giorgio Morotti con sede in Brescia, Via San Bartolomeo 9 C.F. e P.I. 03066830989, l'incarico di patrocinio legale in relazione alla controversia identificata in narrativa;

Visto il preventivo pervenuto al protocollo comunale in data 22/09/2026, n. 0009867, trasmesso dall'Avv. Giorgio Morotti dello studio legale Panni Morotti (C.F. e P.I. 03066830989), sito in Brescia, alla via San Bartolomeo 9, in relazione al patrocinio legale nel citato procedimento per l'ammontare di € 1.881,90, oltre a spese generali, Cpa ed IVA come per legge, che si ritiene congruo;

Visti:

- l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, non indiretto";

- l'art. 56, comma 1, lett. h), del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti: *“1) rappresentanti legali di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2.) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

Ritenuto che il servizio legale di che trattasi rientri nel caso di cui al n. 1.2) del comma 1, lett. h) dell'art. 56, del D.Lgs. n. 36/2023;

Posto che, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, sono assoggettati alla vigilanza dell'Anac anche i servizi legali consistenti nell'affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d'opera;

Richiamate le Linee Guida Anac sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Delibera n. 585 del 19.12.2023, contenente nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che, per l'affidamento in oggetto, è stato acquisito il CIG in oggetto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense in data 09.10.2026 Protocollo n. 346606/2026, depositato agli atti, ns. prot. n. 0010597 del 09.10.2026;

Vista la regolarità del Durc con scadenza 30/10/2026, protocollo INAIL 54830984;

Vista l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti qui pervenuta in data 07/10/2026 protocollo 010482;

Rilevati il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminata l'offerta e ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico:

- 1) di conferire, per le motivazioni evidenziate e citate nelle premesse, allo studio Legale Panni Morotti di Brescia, nella persona dell'avvocato Giorgio Morotti, con sede in Brescia, Via San Bartolomeo 9 C.F. e P.I. 03066830989, il servizio di assistenza nella procedura giudiziale incaricando il medesimo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune verso corrispettivo totale pari a € 2.745,93 (Iva, spese generali e cassa avvocati inclusa) come da offerta protocollo 0009867 pervenuta in data 22.09.2026, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 2) di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di impegnare sul bilancio di previsione 2026-2027-2028 – annualità 2026 – ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2026
 - Capitolo: 10140-3041
 - Descrizione: " SPESE PER ASSISTENZA LEGALE AREA TRIBUTARIA"
 - Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
 - Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - Piano dei conti: U.1.03.02.99.002 – Altre spese legali
 - Importo: imponibile € 2.250,76 + iva al 22% per un totale di € 2.745,93;
- 4) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare notula e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'incarico in oggetto, come comunicato dal legale, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Economico-finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al

presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

- 7) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 8) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, all'Avv. Incaricato;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale e nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

Il responsabile dell'Area Economico-finanziaria
Loretta Zanotti